Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 8 gennaio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale.*

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale.*

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1979 registro n. 28 Difesa, foglio n. 237

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

MAFFEI Luigi Celeste, nato il 4 settembre 1922 a Vercelli. — Nobile figura di patriota, dava tutto se stesso per infondere con la parola e con l'esempio, lo spirito combattivo alla gioventù novarese. Nella notte tra il 4 e 5 ottobre, unitamente a pochi uomini attaccava un nutrito presidio nemico e, benchè gravemente ferito al petto, incitava i compagni alla lotta costringendo l'avversario alla fuga dopo ore di aspro combattimento. — Fara Novarese, 4-5 ottobre 1944.

(11059)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1979, n. **681.**

Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato in favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste, previsto dall'articolo 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, modificato con l'articolo 5 della legge 14 agosto 1971, n. 822, è elevato da lire 2.300 milioni a lire 4.600 milioni, a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Il contributo relativo all'anno 1979 può essere utilizzato anche per la copertura delle maggiori spese dell'esercizio 1978.

Art. 2.

All'onere di lire 2.300 milioni, derivante dell'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1979 e 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — EVANGELISTI — ANDREATTA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 22 dicembre 1979, n. **682.**

Aumento della indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di accompagnamento, goduta dai ciechi civili assoluti, in virtù della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni, a partire dal 1° gennaio 1982 viene equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella *E*, lettera A-*bis*, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Per gli anni 1979, 1980 e 1981, l'indennità attualmente goduta dai ciechi assoluti civili viene rispettivamente elevata a lire 120 mila, a lire 180 mila ed a lire 232 mila mensili.

Art. 2.

Al maggior onere conseguente all'applicazione della presente legge, valutato in lire 29 milardi nell'anno finanziario 1979 e in lire 55 miliardi nell'anno finanziario 1980, si fa fronte, quanto al 1979, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento destinato a: interessi sulle obbligazioni da emettere per il consolidamento delle passività a breve delle aziende del gruppo IRI, e quanto al 1980, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento destinato a: precariato universitario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI — PANDOLFI — ANDREATTA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 22 dicembre 1979, n. **683.**

Contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, previsto dall'articolo 4, lettera *a*), del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1974, n. 46, è determinato in lire 4 miliardi annui, a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Il contributo relativo all'anno 1980 può essere utilizzato anche per la copertura delle maggiori spese dell'esercizio 1979.

Art. 2.

Il contributo annuale degli altri enti consorziati, previsto dall'articolo 4, lettera *b*), del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1974, n. 46, è fissato dall'assemblea del Consorzio, che determina annualmente il riparto delle somme tra i predetti enti in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Art. 3.

All'onere di 4 miliardi di lire, derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, a tal uopo utilizzando l'apposito accantonamento preordinato allo specifico scopo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — EVANGELISTI — ANDREATTA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 684.

Misure urgenti per la riduzione dei consumi di olio combustibile nel settore della produzione di energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per ridurre il consumo degli olii combustibili, incentivando a tale fine la produzione di energia elettrica derivante da altre fonti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'ENEL è tenuto a corrispondere alle regioni, nel cui territorio vengono realizzati nuovi impianti di generazione dell'energia elettrica, un contributo pari al massimo a L. 1,0 per ogni kWh prodotto, in ciascun anno solare, dagli impianti di generazione siti nel territorio regionale ed eccedente il fabbisogno di energia elettrica della regione, riferito al medesimo anno solare.

I contributi di cui al precedente comma e quello previsto dall'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, potranno essere destinati dalle regioni e dai comuni alla realizzazione di opere di urbanizzazione, di promozione di attività locali e di tutela ecologico-ambientale del territorio comunque connesse all'insediamento ed all'esercizio degli impianti nonchè al finanziamento di interventi diretti alla utilizzazione delle disponibilità di calore o acqua calda risultanti dal processo di generazione dell'energia elettrica negli impianti stessi.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione in cui sono localizzati nuovi impianti termici di qualsiasi tipo o idroelettrici di accumulazione mediante pompaggio, può essere determinata una quota del contributo previsto dall'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, da destinare a comuni limitrofi.

L'ENEL è inoltre tenuto a corrispondere ai comuni nei cui territori vengono realizzati nuovi impianti di generazione dell'energia elettrica un importo pari a L. 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotto dagli impianti stessi, in ciascun anno solare.

Con tale importo si provvederà, in primo luogo:

a) al rimborso, in favore degli utenti di energia elettrica per usi domestici, residenti nei comuni interessati, di un importo corrispondente al massimo al costo di 1.800 kWh annui di consumo;

b) al rimborso, in favore dei titolari di nuove utenze in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata sino a 30 kW, che debbano essere attivate nel territorio dei comuni interessati, di un importo corrispondente al massimo al contributo di allacciamento dovuto a norma dei vigenti provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi;

la eventuale rimanente quota sarà destinata dai comuni per i fini di cui al precedente secondo comma.

I termini e le modalità relativi alla corresponsione dei contributi e dell'importo di cui ai precedenti commi saranno regolati da apposite convenzioni predisposte dall'ENEL d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed approvate dal CIPE.

Con le medesime convenzioni potrà essere regolato ogni altro rapporto, tra l'ENEL e le regioni o i comuni, comunque connesso all'insediamento o all'esercizio degli impianti di generazione dell'energia elettrica.

Art. 2.

L'ENEL è autorizzato, ad ogni effetto, alla costruzione con le relative infrastrutture ed all'esercizio di tre centrali termoelettriche a carbone, da realizzare nel territorio dei comuni di Gioia Tauro, Taranto e Bastida Pancarana per una potenza, riferita a ciascun impianto, di 2.640 MW, nonchè all'esercizio a carbone delle centrali già trasformate o in corso di trasformazione per l'alimentazione a carbone, a condizione che vengano osservati in corso di esercizio i limiti di inquinamento consentiti dalle norme vigenti.

Per la durata di quindici anni dall'entrata in esercizio della prima sezione dell'impianto di Gioia Tauro, l'ENEL fornirà, ad un prezzo del kWh pari al solo sovrapprezzo termico, energia elettrica, fino ad un massimo del 25 per cento dell'energia prodotta dalla sezione medesima, a favore di attività artigianali e in-

dustriali insediate nella zona industriale di Gioia Tauro con una potenza massima installata fino a 10 MW. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il CIPE determinerà il quantitativo di energia da erogare a prezzo agevolato, la potenza massima impegnata da ammettere a beneficio e la durata dell'agevolazione.

Le aree di localizzazione relative alle centrali di nuova costruzione di cui al primo comma saranno determinate dai comuni d'intesa con l'ENEL entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; in mancanza della determinazione da parte del comune entro il termine suddetto, la localizzazione è determinata dal CIPE che la notifica al comune interessato.

Il provvedimento che determina in via definitiva la localizzazione della centrale sostituisce i provvedimenti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, nonchè la concessione edilizia, anche per le eventuali varianti di progetto in corso d'opera e costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione.

Se entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si sarà provveduto alla localizzazione delle centrali termoelettriche a carbone previste nel programma decennale dell'ENEL, tali localizzazioni saranno effettuate dal CIPE ai sensi e per gli effetti dei precedenti commi.

Art. 3.

Il termine di cui all'art. 16, primo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393, è differito al 31 dicembre 1982.

Con il presente decreto l'ENEL è autorizzato, ad ogni effetto, alla costruzione ed all'esercizio di tre centrali turbogas nei comuni di Cepagatti, San Benedetto del Tronto e Giugliano conformemente ai progetti ed alle planimetrie allegate alle delibere adottate dal CIPE in data 10 ottobre 1979, 13 dicembre 1979 e 26 ottobre 1978, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393.

La presente autorizzazione sostituisce il decreto ministeriale previsto dagli articoli 18 e 19 della legge 2 agosto 1975, n. 393, la concessione edilizia nonchè ogni altra autorizzazione per la realizzazione delle singole opere di tali centrali e delle relative varianti e costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione.

Art. 4.

L'approvazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, e successive modificazioni ed integrazioni, dei programmi annuali e pluriennali dell'ENEL ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità delle opere relative agli elettrodotti compresi in tali programmi e, osservato il procedimento di cui all'art. 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sostituisce ogni altro provvedimento di concessione o autorizzazione.

Per le opere di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni del capo I del titolo III del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 5.

Nell'ambito dei programmi approvati dal CIPE con decreto emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, informata la regione interessata, l'ENEL è autorizzato al compimento di tutte le attività necessarie per eseguire le indagini dirette ad accertare la idoneità tecnica delle aree occorrenti per l'insediamento dei nuovi impianti di produzione, trasformazione e trasporto dell'energia elettrica.

I soggetti interessati hanno facoltà di esigere una cauzione per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dalle indagini.

Qualora le parti non si accordino sulla misura della cauzione e per ogni altra controversia si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 3 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Art. 6.

Alle licenze e concessioni edilizie già rilasciate per la costruzione di impianti elettrici non si applica il termine di ultimazione dei lavori di cui al quarto comma dell'art. 4 ed al primo comma dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 7.

Per tutti i provvedimenti amministrativi comunque concernenti gli impianti si applica la norma di cui all'art. 8 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Art. 8.

Allo scopo di sviluppare le iniziative volte a realizzare l'uso più razionale ed il risparmio dell'energia, nonchè l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili in tutti i settori finali di consumo, l'ENEL è autorizzato a provvedere, secondo direttive impartite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la propria organizzazione, alla diffusione di impianti fissi, sistemi o componenti atti agli scopi sopra indicati anche mediante anticipazioni finanziarie.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — BISAGLIA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1980
Atti di Governo, registro n. 25, foglio n. 5

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Conciaria Italpelli, in Colonnella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Conciaria Italpelli di Colonnella (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1979, 31 maggio 1979 e 1° giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 29 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Conciaria Italpelli di Colonnella (Teramo), è prolungata al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Conciaria Italpelli, in Colonnella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Conciaria Italpelli di Colonnella (Teramo);

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1979, 31 maggio 1979, 1° giugno 1979 e 6 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Conciaria Italpelli di Colonnella (Teramo), è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(12)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1979.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Visto il decreto interministeriale 16 giugno 1977, con il quale è stata accertata nel comune di Taranto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, ai fini della concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori che fruivano di detto trattamento alla data del 30 aprile 1977;

Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1977, 13 ottobre 1977, 15 dicembre 1977, 10 marzo 1978, 12 luglio 1978, 28 dicembre 1978, 26 luglio 1979 e 14 settembre 1979 di proroga per trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che ne beneficiavano alla data del 30 aprile 1977;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stato ritenuto sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori che ne beneficiavano alla data del 30 aprile 1977;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, che alla data del 30 aprile 1977 beneficiavano del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(25)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 10 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 10 aprile 1978 o entro tre mesi della predetta data;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978, 5 settembre 1978, 14 novembre 1978, 21 febbraio 1979, 1° giugno 1979 e 10 settembre 1979, di concessione per diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola a favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(13)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Co.Ar., in Matassino - Piandiscò.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Calzaturificio Co.Ar., con sede in Matassino - Piandiscò (Arezzo);

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1978 al 27 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Co.Ar., con sede in Matassino - Piandiscò (Arezzo), è prolungata al 27 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. In.Co.M. Sud, in Carsoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della fallita S.p.a. In.Co.M. Sud di Carsoli (L'Aquila);

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1979 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale. disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. In.Co.M. Sud di Carsoli (L'Aquila), è prolungata al 1° ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Carsoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(15)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Co.Ar., in Matassino - Piandiscò.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Calzaturificio Co.Ar., con sede in Matassino - Piandiscò (Arezzo);

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1979 e 15 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1978 al 27 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Co.Ar., con sede in Matassino - Piandiscò (Arezzo), è prolungata al 27 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. In.Co.M. Sud, in Carsoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della fallita S.p.a. In.Co.M. Sud di Carsoli (L'Aquila);

Visti i decreti ministeriali 28 giugno 1979 e 15 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1979 al 1° ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. In.Co.M. Sud di Carsoli (L'Aquila), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Carsoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(16)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1978, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria), la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi, sospesi entro il trimestre 23 novembre 1977-22 febbraio 1978;

Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1978, 20 settembre 1978, 6 dicembre 1978, 3 aprile 1979, 28 aprile 1979 e 25 settembre 1979 di concessione per diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 19 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1978, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi, sospesi entro il trimestre 23 novembre 1977-22 febbraio 1978;

Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1978, 20 settembre 1978, 6 dicembre 1978, 3 aprile 1979, 28 aprile 1979, 25 settembre 1979 e 18 dicembre 1979 di concessione per ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 19 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento del lavoro di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Napoli la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento del lavoro di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici sospesi dal 10 settembre 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1979 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento del lavoro di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 aprile 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento del lavoro di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Napoli la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento del lavoro di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici sospesi dal 5 aprile 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 19 aprile 1979, 29 giugno 1979 e 30 ottobre 1979 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento del lavoro di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 aprile 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi al portatore dal 1° gennaio al 30 aprile 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 647, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1980 il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame delle assemblee legislative;

Visto l'art. 15 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 che, tra l'altro, da facoltà al Ministro del tesoro di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con i suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato, e di autorizzare, eccezionalmente, il rimborso anticipato degli stessi;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1980;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata dal 1° gennaio al 30 aprile 1980 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi al portatore.

Gli importi, le scadenze, la data e il prezzo base di collocamento sono determinati con decreto del Ministro del tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

I buoni sono emessi per le seguenti serie:

serie	L L.	5.000.000
»	M »	10.000.000
»	N »	50.000.000
»	O »	100.000.000
»	P »	500.000.000
»	Q »	1.000.000.000

Art. 3.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato, fermo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo, nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e di altri operatori tramite gli agenti di cambio.

Il Ministro del tesoro, col decreto di cui al secondo comma dell'art. 1, determina fra le predette categorie di operatori quelle che possono mensilmente concorrere all'assegnazione dei buoni.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 4.

Ai fini dell'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro, le offerte devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, in Roma, con l'indicazione dell'importo dei buoni e del prezzo a cui si intende sottoscrivere.

Le eventuali maggiorazioni rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni centesimali diverse da quelle sopra descritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

E' consentita da parte di uno stesso richiedente la presentazione di più di una offerta a prezzi diversi.

Art. 5.

Le offerte di cui all'articolo precedente, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono pervenire entro il termine stabilito di volta in volta con il decreto previsto dal secondo comma dell'art. 1, in busta con chiusura a ceralacca per ogni singola offerta, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzarsi alla suddetta amministrazione centrale con chiara indicazione del contenuto. Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non vengono prese in considerazione.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo precedente, è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini dell'aggiudicazione, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

L'assegnazione viene effettuata al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

Qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i B.O.T. vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa verrà attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 7.

Un esemplare del verbale redatto dal funzionario del Tesoro contenente tra l'altro il prezzo di aggiudicazione dei buoni, è trasmesso, a cura del Ministero del tesoro, alla Corte dei conti.

Art. 8.

Con apposito decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere disposte emissioni di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia.

Art. 9.

Dal 1° gennaio al 30 aprile 1980 è autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21 — e se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale — dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 10.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione tenendo conto dei giorni effettivamente intercorrenti tra la data del rimborso e quella di scadenza.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X cap. 2368 dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1980.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria provinciale, all'atto della emissione dei titoli, apporranno sui titoli stessi l'indicazione dell'anno finanziario, nonchè la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del tesoro farà pervenire all'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Le tesorerie medesime hanno inoltre facoltà di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria provinciale, nonchè il timbro della tesoreria medesima.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nello stesso giorno fissato per la emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal decreto del Ministro del tesoro di cui al comma secondo dell'art. 1 rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni alienati, anche quando vengono consegnate agli acquirenti ricevute provvisorie in attesa della materiale consegna dei titoli.

In tal caso la scritturazione in conto sospeso dei relativi interessi verrà autorizzata, in attesa del completamento delle operazioni di consegna dei buoni ordinari del Tesoro, dalla Direzione generale del tesoro con lettera diretta all'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 13.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1980 restano quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale del 2 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registro alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1980
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 86

(62)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Consorzio produttori latte, soc. coop. a r.l. », in Sulmona, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1979 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Consorzio produttori latte, società coop. a r.l. », in Sulmona (L'Aquila), costituita in data 26 dicembre 1935 per atto a rogito del notaio Giovanni Angelone ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il dott. Alberto Anitori.

(57)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Buddusò

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Pietro Paolo Ledda Campus è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Buddusò (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Governatore: CIAMPI

(11396)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Montescudo e Sestola

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167:

deliberazione 18 settembre 1978, n. 3156 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 7943/7324 nella seduta del 24 ottobre 1979): comune di Montescudo (Forlì) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 23 giugno 1978, n. 75);

deliberazione 9 ottobre 1979, n. 3505 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 8557/7872 nella seduta del 14 novembre 1979): comune di Sestola (Modena) (piano adottato con deliberazioni del consiglio comunale 29 aprile 1975, n. 56 e 1° luglio 1977, n. 57).

(11135)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a dieci posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Viste le deliberazioni del comitato amministrativo in data 12 febbraio 1973 e 6 dicembre 1976, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 gennaio 1977, con le quali è stata estesa al personale direttivo dell'Istituto — in quanto applicabile — la disciplina delle funzioni dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, comprese le disposizioni contenute nell'art. 53 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 24 settembre 1979;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato, a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto dello Istituto centrale di statistica che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande rivestano la qualifica di revisore capo, nonché di revisore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del diploma di laurea prescritto alla lettera *A* del successivo art. 2.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in giurisprudenza.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto, dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni non festivi. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare dell'elevazione di tale limite e della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegata al presente bando;

7) il tipo di laurea posseduto, con l'indicazione dell'università dello Stato o dell'istituto superiore equiparato che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza al ruolo del personale dello Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Commissione esaminatrice

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami consteranno di due prove scritte, da svolgersi ciascuna entro il tempo massimo che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice, e di un colloquio sulle seguenti materie e mireranno ad accertare il possesso di un'adeguata cultura giuridico-economica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato:

Prove scritte:

prima prova: diritto amministrativo;
seconda prova: economia politica.

Colloquio:

le materie indicate per le prove scritte, nonché le seguenti:

diritto privato;
diritto costituzionale;
scienza delle finanze;
amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
nozioni di statistica: rilevazioni statistiche - rappresentazioni grafiche - valori medi - rapporti statistici e numeri indici - variabilità e mutabilità - distribuzioni di frequenze - relazioni statistiche - correlazione, regressione - indagini per campione schemi di campionamento. Censimenti demografici - le rilevazioni anagrafiche - distribuzione territoriale della popolazione - struttura della popolazione per sesso, età, stato civile e professione - statistiche demografiche - evoluzione delle popolazioni: modelli teorici, popolazione stazionaria e popolazione stabile. Censimenti economici - statistiche della produzione e della occupazione - statistiche del commercio con l'estero, del commercio interno, dei prezzi, dei salari - statistiche dei trasporti e delle comunicazioni - conti economici nazionali - statistiche dei consumi e dei bilanci familiari - statistiche del credito, del risparmio e finanziarie.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso non si intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 7 *e* 8 *marzo* 1980 *presso i locali del palazzo degli esami, via G. Induno,* 4, *Roma, con inizio alle ore* 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello della affissione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi - semprecché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma - anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione e pubblicità delle graduatorie

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dall'art. 1 del presente bando e dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per la ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati, ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) il certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente articolo 10.

I candidati che appartengano ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre i documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati consiglieri di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di consigliere di terza classe in prova.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con una liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il presidente: DE MEO

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1980.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . a . . . . (provincia di . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perché (2) . .,

3) di essere residente a (3) . . .;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . .,

6) di non aver riportato condanne penali (5), e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (6) .,

8) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito presso l'Università o l'Istituto superiore di . . nell'anno accademico . .,

9) di appartenere al personale di ruolo di . . . con la qualifica di (7) . . .;

10) di aver prestato servizio presso (8) . . dal . . al . . . e che il rapporto di impiego è cessato per . . . . . .,

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, .

Firma del candidato

. . . . (10)

---

(1) Le donne coniugate indichino nell'ordine: cognome e nome propri, cognome del marito.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 35 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . ovvero perché riformato.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(58)

MINISTERO DELLA SANITA'

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, con il quale il dott. Di Pasquale Franco, nato a Casandrino il 15 ottobre 1944, era stato escluso dall'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975, per difetto dei requisiti;

Visto il proprio decreto del 7 giugno 1977, con il quale il dott. Di Pasquale Franco, avendo documentato un periodo di servizio quale assistente volontario presso l'ente ospedaliero «S. Carlo» di Potenza successivo alla data dell'8 maggio 1969, in considerazione della decisione n. 338 del 30 marzo 1977 del T.A.R. del Lazio che aveva ritenuto valutabile tale servizio, è stato ammesso a sostenere l'esame di idoneità regionale ad aiuto di anestesia e rianimazione con riserva di ulteriore approfondimento circa la valutabilità del servizio in questione;

Vista la decisione n. 1084, in data 6 giugno 1978-24 novembre 1978, con cui la IV sezione del Consiglio di Stato, pronunziandosi in sede di appello proposto da questo Ministero avverso analoga decisione del predetto T.A.R., ha ritenuto il servizio prestato in qualità di assistente volontario presso enti ospedalieri valutabile sia se precedente che se successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, perché espressamente richiamato fra i servizi non di ruolo dall'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n 148, sia pure limitatamente agli esami banditi entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge;

Ritenuta l'opportunità di adeguarsi alla menzionata pronunzia del Consiglio di Stato e di ritenere, quindi, valutabile per gli esami di idoneità relativi alla sessione 1975 il servizio prestato con la qualifica di assistente volontario presso enti ospedalieri;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 94/100 (novantaquattro centesimi);

Decreta:

Il dott. Franco Di Pasquale, nato a Casandrino il 15 ottobre 1944, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1978 con il punteggio di 94/100 (novantaquattro centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(11407)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Stralcio di condotte mediche dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2065 del 12 luglio 1977 con cui veniva bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1976;

Vista la circolare della regione Marche n. 9/1371 SAG del 22 marzo 1979 concernente l'opportunità di sospendere la procedura concorsuale in relazione a quanto disposto dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la successiva circolare della regione Marche numero 18319/7-D del 14 novembre 1979 sull'opportunità di espletare i concorsi già banditi stralciando tuttavia le sedi attualmente occupate da sanitari aventi diritto ai concorsi riservati ai sensi dell'art. 47 della legge n. 833/78;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 1934;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 201;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

Dal concorso indetto con decreto n. 2065 in data 12 luglio 1977 sono stralciate le seguenti sedi:

1) comune di Arquata del Tronto;
2) comune di Ascoli Piceno;
3) comune di Cossignano;
4) comune di Grottazzolina;
5) comune di Monsampietro Morico;
6) comune di Montedinove;
7) comune di Montegiberto;
8) consorzio di Monterinaldo-Ortezzano;
9) comune di Monte V. Combatte;
10) comune di Montottone;
11) comune di Petritoli;
12) comune di S. Elpidio a Mare;
13) consorzio Smerillo-Montefalcone Appennino;
14) comune di Montemonaco.

Ascoli Piceno, addì 30 novembre 1979

Il medico provinciale: VISCOMI

(10840)

OSPEDALE DI MATERNITA' « S. BAMBINO » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente ostetrico ginecologo (accettazione, guardia e pronto soccorso);

due posti di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(20/S)

OSPEDALE CIVILE « G. CASCIONE » DI S. CESARIO DI LECCE

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cesario di Lecce (Lecce).

(13/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ROVIGO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali dell'ente in Rovigo.

(14/S)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorso ad un posto di assistente della prima divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della prima divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(15/S)

OSPEDALE CIVILE « CONIUGI BERNARDINI » DI PALESTRINA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palestrina (Roma).

(16/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(22/S)

OSPEDALE « SS. BENEDETTO E GELTRUDE » DI CUGGIONO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuggiono (Milano).

(18/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI CORTONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cortona (Arezzo).

(21/S)

OSPEDALE MAGGIORE « S. GIOVANNI BATTISTA » E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di radiologia del servizio di radiologia di pronto soccorso della sede Molinette;

tre posti di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica della sede di via Giolitti;

un posto di assistente di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(23/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di cardiochirurgia (il numero dei posti è elevato a sei);

otto posti di assistente di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a undici).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(24/S)

OSPEDALE « D. GIAMBONI » DI EDOLO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Edolo (Brescia).

(17/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1979, n. **60.**

Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 23 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

La Regione, nell'osservanza dei princìpi stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616, tutela la fauna selvativa quale patrimonio naturale per la salvaguardia dell'ambiente, disciplina l'attività venatoria e persegue in particolare i seguenti scopi:

1) attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero dell'equilibrio ambientale-faunistico del Piemonte;

2) dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione e al potenziamento quantitativo e qualitativo delle specie faunistiche autoctone;

3) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale;

4) coinvolgere e corresponsabilizzare a tali fini il maggior numero di cittadini;

5) disciplinare, compatibilmente alle risorse faunistiche, l'attività venatoria finalizzando l'impegno dei cacciatori e le riserve economiche agli scopi della presente legge.

Art. 2.

Definizione di fauna selvatica

Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

Art. 3.

Regime patrimoniale della fauna selvatica

Gli esemplari di fauna selvatica stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 4.

Specie particolarmente protette

Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, rapaci diurni e notturni, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi e stambecchi.

Art. 5.

Promozione regionale di cultura faunistica

La Regione, avvalendosi della collaborazione della scuola, delle Università, di organizzazioni sociali, di associazioni agricole, naturalistiche, venatorie, nonchè di associazioni culturali, promuove la conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela.

Titolo II

PIANIFICAZIONE REGIONALE FAUNISTICA E ZONE SPECIALI

Art. 6.

Piano regionale faunistico

Il piano regionale faunistico è costituito da:

1) la carta delle vocazioni faunistiche del territorio regionale, vivi compresa la zona delle Alpi delimitata secondo le procedure previste nel successivo art. 61, deliberata dal consiglio regionale su proposta della giunta, sentiti le province, i comprensori, le comunità montane, la consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

2) gli indirizzi deliberati dalla giunta regionale, sentita la consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, ivi comprese le percentuali massime e minime di aree del territorio da destinarsi alle diverse zone faunistiche;

3) le norme deliberate dalla giunta regionale, sentita la consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, che fissano i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della fauna selvatica, nei terreni utilizzati per oasi di protezione, rifugi faunistici e zone di ripopolamento e cattura;

4) i piani territoriali provinciali faunistici deliberati dalla giunta regionale, sentita la consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia e approvati dal consiglio regionale. Tali piani sono proposti dalle province, sentiti i comprensori, le comunità montane, i comuni interessati e la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia ed in essi sono previsti, individuati e delimitati:

a) oasi di protezione;

b) zone di ripopolamento e cattura;

c) centri pubblici di produzione di selvaggina;

d) centri privati di produzione di selvaggina;

e) zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia;

f) zone faunistiche omogenee di gestione sociale;

g) zone di osservazione faunistica.

Le zone di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) non possono essere complessivamente inferiori a un sesto nè superiori a un quarto del territorio agro-forestale di ogni provincia;

5) i programmi provinciali di incentivi per la produzione di selvaggina o per il ripristino e la salvaguardia dell'ambiente.

Il piano regionale ha durata quadriennale e può essere rivisto nel corso della sua efficacia.

Art. 7.

Zona delle Alpi e comparti alpini

La zona delle Alpi e gli ambiti territoriali dei comparti alpini sono individuati in conformità a quanto disposto nel titolo XI - Disposizioni speciali sulla zona delle Alpi.

Art. 8.

Oasi di protezione

Sono oasi di protezione le aree destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica.

L'istituzione delle oasi è deliberata dalla provincia in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici approvati a norma dell'art. 6.

La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete.

Avverso tale deliberazione i proprietari o i conduttori interessati possono proporre opposizione alla provincia, entro sessanta giorni dalla notificazione.

Decorso il termine, la provincia ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione, decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.

La giunta regionale, sentita la consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione.

Art. 9.
Rifugi faunistici

Sono rifugi faunistici le aree destinate, per periodi determinati non superiori a tre anni, e prorogabili, a:

favorire la sosta della selvaggina stanziale e migratoria;

favorire l'irradiamento della selvaggina stanziale nei territori circostanti;

favorire la salvaguardia della selvaggina durante l'esercizio venatorio.

L'istituzione dei rifugi è deliberata dalla giunta provinciale, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica.

Detti rifugi devono avere una estensione non inferiore a ettari 150 e non superiore a ettari 300.

Art. 10.
Zone di ripopolamento e cattura

Sono zone di ripopolamento e cattura le aree destinate a:

incrementare la riproduzione della selvaggina stanziale;

favorire la sosta e la riproduzione della selvaggina migratoria;

fornire la selvaggina da catturare per ripopolamenti;

favorire l'irradiamento della selvaggina nei territori circostanti.

Ogni zona deve avere un'estensione non inferiore a ettari 500.

L'istituzione delle zone di ripopolamento e cattura avviene con le medesime procedure disposte dall'art. 8.

Dette zone sono istituite per una durata di anni 6 e alla prima o successive scadenze può procedersi al rinnovo anche per periodi inferiori.

In caso di scadente redditività o di accertati gravi danni provocati dalla selvaggina alle colture agricole, è ammessa la revoca dopo tre anni dalla istituzione, purchè non nel corso di annata venatoria.

Art. 11.
Zone per addestramento, allenamento, gare di cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì:

sui terreni incolti o boschivi di vecchio impianto;

sui terreni ricoperti da stoppie di colture primaverili: frumento, orzo, avena e simili;

sui prati naturali e di leguminose, non oltre 10 giorni dall'ultimo taglio.

Le operazioni di addestramento e di allenamento sono vietate a distanza inferiore a 220 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata.

Anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute, previo assenso dei conduttori interessati o, in mancanza, dei proprietari, la provincia, in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici, a norma dell'art. 6, delibera l'istituzione di:

a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma;

b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito;

c) zone individuate in campi in cui sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma.

Le zone di tipo *a*), *b*) e *c*)

non possono tra loro coincidere neppure parzialmente né essere complessivamente superiori a ettari 4000 per provincia e sono determinate: le zone *a*) e *b*) in misura non inferiore ciascuna a ettari 100 e le zone *c*) in misura superiore a ettari 15;

sono individuate su territori in cui è consentito l'esercizio venatorio, aventi le caratteristiche di cui al primo comma e non destinati a coltivazioni intensive o specializzate;

sono istituite per una durata massima di tre anni e alla prima o successive scadenze può procedersi al rinnovo.

Nelle zone di tipo *a*) e *b*) l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentite nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 luglio.

Nelle zone di tipo *c*) l'allenamento, l'addestramento e le prove esclusivamente su quaglie di allevamento, anche con facoltà di sparo, sono consentite tutto l'anno.

La giunta provinciale, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può autorizzare, su selvaggina determinata, gare di caccia pratica per cani nelle zone di tipo *a*) e *b*).

Gli esemplari abbattuti durante le gare sono assoggettati al divieto di cui alla lettera *g*) dell'art. 30.

Art. 12.
Zone faunistiche omogenee di gestione sociale

Sono zone di gestione sociale della caccia le aree in cui le categorie territorialmente interessate partecipano alla gestione dell'ambiente faunistico-venatorio.

Tali aree devono essere preferibilmente individuate nelle fasce sperimentali o limitrofe ai parchi naturali senza limite minimo di estensione, nonchè in zone vallive, in zone umide ed in zone ad agricoltura svantaggiata, per estensioni non inferiore a 4.000 ettari e non superiori a 10.000 ettari.

La provincia, su richiesta degli enti locali interessati, o di organizzazioni professionali agricole o di associazioni venatorie riconosciute operanti nel territorio, inserisce dette aree nei piani territoriali di cui all'art. 6, n. 4, e dopo l'approvazione da parte del consiglio regionale ne delibera l'istituzione.

In caso di proposta da parte di associazioni venatorie riconosciute, è richiesto il consenso degli enti locali interessati; è comunque sempre richiesto il consenso dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno l'80 % dell'area interessata.

Le zone di gestione sociale non possono essere complessivamente superiori al 30 % della superficie agro-forestale di ciascuna provincia.

Dette zone sono istituite per una durata non superiore ad anni 8 e alla scadenza possono essere rinnovate anche per periodi inferiori.

Nel caso in cui vengano meno le condizioni previste per la loro istituzione e su richiesta di almeno uno dei soggetti di cui al terzo comma, la provincia, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può proporne la revoca alla giunta regionale.

Art. 13.
Centri di produzione di selvaggina

Sono centri di produzione di selvaggina le aree opportunamente recintate destinate a produrre esemplari allo stato naturale, ed eventualmente in cattività, a scopo di ripopolamento con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria interna.

L'istituzione di centri pubblici è deliberata dalla provincia in attuazione dei piani territoriali provinciali di cui all'art. 6.

L'istituzione di centri privati è deliberata dalla provincia su istanza del proprietario o del conduttore del fondo che ne abbia a tal fine la disponibilità. La domanda deve essere corredata dalla carta topografica dell'area interessata, in triplice copia, in scala non inferiore a 1:2.000.

Il provvedimento ha durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 10 ed alla prima o successive scadenze può procedersi al rinnovo anche per periodi inferiori, a domanda da presentarsi almeno 6 mesi prima della scadenza.

I centri privati possono essere revocati per inadempimento agli obblighi imposti dal disciplinare di cui al successivo art. 19.

Art. 14.
Zone di osservazione faunistica

Sono zone di osservazione faunistica le aree in cui si effettuano, per scopi strettamente scientifici, rilevazioni quantitative e qualitative sulla presenza e condizione della fauna selvatica e osservazioni sui suoi comportamenti.

Ciascuna zona si estende per un raggio non inferiore a metri 400 e non superiore a 600 intorno al punto di osservazione.

Titolo III

STRUTTURE AMMINISTRATIVE E NORME DI GESTIONE

Art. 15.
Consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia

E' istituita la consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, organo tecnico e consultivo della Regione.

Essa è composta da:

a) l'assessore regionale competente che la presiede;

b) il presidente di ogni provincia o l'assessore delegato alla materia o un consigliere provinciale delegato dal presidente;

c) un rappresentante dell'U.N.C.E.M.;

d) un rappresentante dell'A.N.C.I. per i comuni non classificati montani;

e) un esperto in problemi faunistici della zona delle Alpi;

f) due esperti in scienze naturali (zoologia ed ecologia);

g) un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana;

h) un esperto in problemi agricoli-forestali;

i) due rappresentanti dell'associazione venatoria maggiormente rappresentativa a livello regionale e un rappresentante per ciascuna delle altre associazioni venatorie riconosciute operanti nella Regione; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a cinque;

l) due rappresentanti dell'organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello regionale e un rappresentante per ciascuna delle altre organizzazioni professionali agricole operanti nella Regione; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a cinque;

m) cinque rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella Regione.

La consulta è costituita con decreto del presidente della giunta regionale.

I componenti di cui alle lettere *e*), *f*), *h*) sono nominati dal consiglio regionale.

I componenti di cui alle lettere *c*), *d*), *g*), *i*), *l*), *m*) sono nominati dal consiglio regionale su designazione dei rispettivi enti o associazioni.

Le designazioni devono pervenire al presidente del consiglio regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il consiglio regionale provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni.

Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un funzionario della giunta regionale designato dall'assessorato competente.

La durata in carica della consulta corrisponde a quella del consiglio regionale.

In caso di assenza o di impedimenti del presidente della consulta, le relative funzioni sono esercitate dal più anziano di età tra i rappresentanti delle province.

Art. 16.

Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia

Presso ogni provincia è costituita una consulta provinciale per la tutela e la disciplina della caccia, organo tecnico e consultivo della provincia.

Essa è composta da:

a) il presidente della provincia o l'assessore delegato alla materia o un consigliere provinciale delegato dal presidente che la presiede;

b) un rappresentante delle comunità montane comprese nel territorio provinciale, designato dall'U.N.C.E.M.;

c) un rappresentante dell'A.N.C.I. per i comuni non classificati montani;

d) due rappresentanti dei comparti alpini compresi nel territorio provinciale;

e) un esperto in problemi faunistici della zona delle Alpi, ove la provincia sia territorialmente interessata;

f) un esperto in zoologia;

g) un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana;

h) un esperto in problemi agricolo-forestali;

i) due rappresentanti dell'associazione venatoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale e un rappresentante per ciascuna delle altre associazioni venatorie riconosciute operanti nel territorio provinciale; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a cinque;

l) due rappresentanti dell'organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello provinciale e un rappresentante per ciascuna delle altre organizzazioni professionali agricole operanti nel territorio provinciale; detti rappresentanti non dovranno essere comunque inferiori a cinque;

m) cinque rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella provincia;

n) un rappresentante degli agenti provinciali di vigilanza venatoria;

o) un rappresentante delle guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie.

I componenti di cui alle lettere *e*), *f*), *h*) sono nominati dal consiglio provinciale.

I componenti di cui alle lettere *b*), *c*), *g*), *i*), *l*), *m*) sono nominati dal consiglio provinciale su designazione dei rispettivi enti o associazioni.

I componenti di cui alla lettera *d*) sono nominati dal consiglio provinciale su designazione dei comitati di gestione dei comparti alpini presenti sul territorio provinciale.

I componenti di cui alle lettere *n*) e *o*) sono nominati dal consiglio provinciale su designazione delle rispettive categorie.

Effettuate le nomine, il presidente della provincia costituisce e insedia la consulta.

Le designazioni devono pervenire al presidente della provincia entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni.

Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un funzionario provinciale designato dal presidente della provincia.

La durata in carica della consulta corrisponde a quella del consiglio provinciale.

Art. 17.

Gestione delle oasi di protezione, dei rifugi faunistici, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone di addestramento e allenamento cani.

Le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, le zone di addestramento, allenamento e gare dei cani sono oggetto di gestione da parte delle province.

Il consiglio provinciale può autorizzare la giunta a stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle zone di ripopolamento, delle oasi di protezione, dei rifugi faunistici a comitati di gestione ai quali partecipino, in forma paritaria, rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche presenti e operanti sul territorio dei comuni interessati. Per quanto riguarda le zone di addestramento, allenamento e gare dei cani, le convenzioni possono essere stipulate con le associazioni venatorie e le associazioni cinofile.

Art. 18.

Gestione sociale delle zone faunistiche omogenee

La gestione delle zone faunistiche omogenee di cui all'articolo 12 è effettuata da un comitato composto da:

un rapresentante di ciascun comune interessato;

un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole territorialmente interessate, fino ad un massimo di tre;

un rappresentante delle associazioni naturalistiche e protezionistiche territorialmente interessate, fino ad un massimo di tre;

un rappresentante delle associazioni venatorie operanti sul territorio, fino ad un massimo di sette.

Il comitato è nominato dal presidente della giunta provinciale su designazioni degli enti e organizzazioni interessati.

Le designazioni devono pervenire al presidente della provincia entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il presidente provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni.

L'attività di gestione si svolge in conformità di un regolamento adottato dal comitato sulla base di un regolamento predisposto dalla giunta provinciale.

Nel regolamento di cui al comma precedente devono essere previsti, nel rispetto delle norme della presente legge:

l'eventuale istituzione e le modalità organizzative, in forma singola o associata con altre zone faunistiche, di uno o più centri pubblici di produzione di selvaggina, nonchè delle strutture venatorie adeguate alla produzione, all'allevamento e all'adattamento in libertà della selvaggina;

i rapporti di equilibrio tra le popolazioni di selvaggina presente, in base ai quali determinare il prelievo venatorio;

i criteri per la individuazione del numero dei cacciatori ammessi all'esercizio venatorio, comunque non inferiore alla media regionale calcolata in base al rapporto tra cacciatori e territorio agro-forestale; la proporzione tra cacciatori residenti nella zona di gestione sociale e cacciatori non residenti;

i limiti minimo e massimo della quota annua di partecipazione finanziaria da versarsi dai cacciatori ammessi;

il numero delle giornate di caccia settimanali, comunque non superiore a tre.

L'attività di gestione si svolge altresì in conformità di piani poliennali di utilizzazione della zona faunistica, dei programmi di immissione, degli abbattimenti di selvaggina e di qualificazione faunistica. Detti piani hanno la medesima durata dei piani regionali di cui all'art. 6.

I comitati delle zone faunistiche omogenee devono provvedere alla gestione complessiva in forma autofinanziata.

Il regolamento, il piano poliennale e le relative modificazioni, sono approvati dalla provincia, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

Le province hanno poteri di vigilanza e controllo sulla gestione delle aree faunistiche comprese nei rispettivi territori.

Art. 19.
Gestione dei centri di produzione di selvaggina

La gestione dei centri pubblici di produzione di selvaggina è effettuata, ove non compresi in zone faunistiche omogenee di gestione sociale, dalla provincia.

La gestione dei centri privati è effettuata dal concessionario in conformità di apposito disciplinare approvato contestualmente al provvedimento istitutivo del centro.

Art. 20.
Gestione delle zone di osservazione faunistica

Le zone di osservazione faunistica, anche distinte in ornitologiche e mammologiche, sono gestite dalla Regione attraverso apposite convenzioni con istituti scientifici qualificati.

Tali convenzioni regolano tra l'altro:

a) i mezzi e le modalità di cattura a fini di rilevazioni, marcatura e inanellamento;

b) la cessione, previa specifica autorizzazione rilasciata nominativamente dalla giunta regionale, di esemplari appartenenti esclusivamente alle famiglie di cui al secondo comma dell'art. 28, muniti di anelli inamovibili contrassegnati, destinati agli allevamenti amatoriali in numero non superiore complessivamente a 200 per ciascun anno e per ciascuna provincia.

I dati dei rilevamenti sono mensilmente trasmessi all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo.

Titolo IV
ATTIVITA' AVENTI AD OGGETTO LA FAUNA SELVATICA

Art. 21.
Esercizio della caccia

Costituisce esercizio della caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo art. 48 e degli animali a ciò destinati.

E' considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

L'esercizio della caccia è regolato nei titoli dal V all'VIII della presente legge.

La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

Art. 22.
Abbattimenti

La giunta provinciale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvagina, può disporre, anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio, abbattimenti di esemplari delle specie faunistiche comprese nell'elenco di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, ad eccezione di quelle, il cui abbattimento venga riservato alla Regione con delibera della giunta regionale nel caso in cui, moltiplicandosi eccessivamente ed alterando l'equilibrio naturale, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura.

Gli abbattimenti di cui al presente articolo sono attuati con mezzi selettivi.

Art. 23.
Catture a scopo di ripopolamento

La giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può disporre per le specie non cacciabili, anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio, catture a scopo di ripopolamento.

La giunta provinciale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può disporre per le specie cacciabili, anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio, catture per il ripopolamento di zone di divieto faunisticamente carenti.

La giunta provinciale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può disporre per le specie cacciabili, nei luoghi in cui è consentito l'esercizio venatorio, anche in tempi di divieto, catture a scopo di ripopolamento.

Per i fondi chiusi e i terreni in attualità di coltivazione, la giunta provinciale, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, può disporre, fornendo il personale e gli strumenti, catture a scopo di ripopolamento per la protezione delle colture.

Art. 24.
Ripopolamenti

L'attività di ripopolamento è effettuata dalla provincia e dai soggetti che gestiscono le zone speciali mediante immissione equilibrata sul territorio di esemplari riproduttori, con prevalenza di selvaggina proveniente dalle zone di ripopolamento e qualora vi siano necessità di cattura per motivi agricoli o di equilibrio faunistico.

E' comunque vietato, eccezion fatta per i luoghi a gestione pubblica sempre preclusi alla caccia, immettere selvaggina sul territorio nel periodo dal 1° aprile alla data di chiusura della caccia.

Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti a controllo sanitario sul luogo di consegna o di liberazione a cura del veterinario provinciale, il quale rilascia o nega l'autorizzazione.

Per procedere ai ripopolamenti di selvaggina italiana ed estranea alla fauna piemontese occorre apposita autorizzazione della giunta regionale, da concedersi comunque in base a comprovate ragioni di ordine bio-genetico.

Art. 25.
Catture e utilizzazioni a scopo scientifico

La giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può concedere a scopo di studio, su motivata richiesta, a personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici universitari, l'autorizzazione a catturare e utilizzare esemplari di specie protette e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

La giunta provinciale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può concedere ai soggetti e per lo scopo di cui al primo comma, l'autorizzazione a catturare e utilizzare esemplari di specie cacciabili.

Non è consentita l'utilizzazione per sperimentazione animale degli esemplari catturati ai sensi dei precedenti commi.

La giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può concedere di volta in volta, su preventiva richiesta di musei di interesse regionale già in possesso di collezioni sistematiche, l'autorizzazione a specifiche persone incaricate di catturare esemplari di determinate specie per attività di imbalsamazione al fine di completare dette collezioni.

La giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può concedere, di volta in volta, su preventiva richiesta di istituti o laboratori scientifici pubblici o riconosciuti, l'autorizzazione a specifiche persone incaricate di catturare esemplari di determinate specie per attività di marcatura.

E' fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene esemplari contrassegnati, di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. E' fatto obbligo al comune di trasmettere l'informazione al predetto Istituto.

Art. 26.
Introduzione di selvaggina dall'estero

L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purché corrispondente per specie e sottospecie a quelle presenti sul territorio regionale, può effettuarsi solo a scopo di rinsanguamento e deve perciò avvenire solo per comprovate ragioni di ordine biogenetico.

E' vietato introdurre dall'estero nel territorio regionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma o per le eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Art. 27.

Allevamento di selvaggina a scopo di ripopolamento o alimentare

L'impianto e l'esercizio di allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento o alimentare sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata a persone nominativamente indicate.

L'autorizzazione è rilasciata:

a) dal presidente della giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per gli allevamenti di ungulati, tetraonidi, coturnici delle Alpi, lepri bianche;

b) dal presidente della giunta provinciale per gli allevamenti di conigli selvatici, lepri comuni, galliformi e anatidi, salvo quanto disposto alla lettera *a*).

Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza e tenuto l'allevatore, con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e all'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento; restano fermi gli obblighi imposti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1972, n. 967, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000 e dal decreto del Ministro della sanità 7 settembre 1977.

Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti di contrassegno indelebile o inamovibile indicante l'anno di nascita, il numero progressivo e la matricola o il numero di autorizzazione dell'allevatore.

Art. 28.

Allevamento di selvaggina a scopo amatoriale

L'impianto e l'esercizio di attività di produzione a scopo amatoriale relativi alla nidificazione e all'allevamento in cattività, nonché alla creazione di ibridi e meticci, sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata dal presidente della giunta provinciale a persone nominativamente indicate.

Le attività di cui al comma precedente possono essere svolte esclusivamente su soggetti appartenenti alle famiglie dei fringillidi propriamente detti, nonché degli emberizidi e dei ploceidi.

I soggetti ottenuti negli allevamenti devono essere muniti di anelli inamovibili di diametro adeguato alla specie. Sugli anelli devono essere riportati l'anno di nascita, il numero progressivo o la matricola o il numero dell'autorizzazione dell'allevatore.

L'allevatore è tenuto a denunciare entro dicembre gli esemplari nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno, nonché quelli di cui all'art. 20, comma primo, lettera *b*). La denuncia è presentata alla provincia e deve contenere i dati riportati sugli anelli inamovibili. Nelle mostre ornitologiche possono essere presentati esclusivamente esemplari compresi nelle denunce.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli animali appartenenti alle specie esotiche.

Art. 29.

Abbattimento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di selvaggina

Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatta selvaggina per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità materiale di selvaggina viva, deve entro 24 ore farne consegna al comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto, affinché provveda nel modo più conveniente alla destinazione.

Art. 30.

Divieti di detenzione, uso, commercio

E' vietato:

a) detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana, ad eccezione di quelli indicati nell'art. 38, nonché ad eccezione degli esemplari di cui al secondo comma dell'art. 28 provenienti dalle zone di osservazione faunistica ai sensi della lettera *b*) dell'art. 20;

b) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli appartenenti alle specie di cui all'art. 38, presi in tempi o con mezzi non consentiti;

c) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'art. 25, o nelle zone di ripopolamento e cattura, o nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione, o nei rifugi faunistici, per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore alla provincia di competenza che adotterà le decisioni opportune;

d) commerciare beccacce comunque confezionate nonché uccelli morti di dimensioni inferiori al tordo, fatta eccezione per gli storni e i passeri nel periodo in cui ne è consentita la caccia;

e) catturare ed usare volatili per esercitazioni, per gare e per manifestazioni sportive di tiro a volo;

f) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno indelebile o inamovibile, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

g) commerciare gli esemplari abbattuti durante le gare di cui all'art. 11;

h) commerciare fauna stanziale alpina, ad eccezione di ungulati, purché muniti di contrassegni rilasciati dalle direzioni dei comparti alpini e documenti di accompagnamento certificanti la liceità dell'abbattimento.

Il divieto di cui alle lettere *a*) e *b*) concerne anche gli animali morti, nonché parti di questi, le preparazioni tassidermiche, i trofei e simili.

Titolo V

ESERCIZIO DELLA CACCIA: AUTORIZZAZIONI E REQUISITI

Art. 31.

Tesserino regionale

Chiunque intenda esercitare la caccia, nell'ambito della regione Piemonte deve essere in possesso del relativo tesserino predisposto dalla Regione e rilasciato dal presidente della provincia in forma gratuita.

Il rilascio del tesserino è subordinato:

a) al possesso di valida licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata dalla competente autorità statale;

b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui al successivo art. 57;

c) all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'art. 37.

Il tesserino ha validità per una annata venatoria e si intende sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

Il tesserino deve essere restituito all'amministrazione provinciale all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva, ed entro il 30 settembre in caso di mancata richiesta.

Il cacciatore che intenda esercitare l'attività venatoria in una zona di gestione sociale o in un comparto alpino, deve farsi apporre sul tesserino apposito timbro indelebile che individui la zona o il comparto scelto.

In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenerne il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

Non è tenuto all'obbligo del possesso del tesserino regionale per la caccia il personale della provincia addetto alla vigilanza, allorché eserciti le funzioni di istituto.

Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio e i capi di selvaggina non appena abbattuti.

Il cacciatore di altre regioni, che intenda praticare la caccia nella regione Piemonte, deve essere in possesso di valido tesserino regionale per la caccia, rilasciato secondo le norme vigenti nella Regione di residenza; è, comunque, tenuto, per l'esercizio dell'attività venatoria, all'osservanza delle norme contenute nella presente legge.

Art. 32.

Abilitazione venatoria

L'abilitazione venatoria è richiesta per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

Le province organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria; per l'organizzazione di detti corsi le province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute.

Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria il candidato deve presentare domanda alla provincia nel cui territorio risiede e deve allegare:

a) certificato di residenza;

b) certificato di idoneità all'esercizio venatorio rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione venatoria, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, ferma restando la possibilità di esercizio effettivo al compimento di tale età.

Art. 33.
Commissione d'esame

Il presidente della giunta regionale nomina in ciascun capoluogo di provincia una commissione di esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria.

La durata in carica della commissione corrisponde a quella effettiva del consiglio regionale; i componenti possono essere riconfermati per non più di una volta.

Ogni commissione è composta da:

l'assessore delegato alla materia o un consigliere provinciale delegato dal presidente della provincia, che la presiede;

un funzionario della regione;

minimo quattro e massimo otto esperti di legislazione in materia di caccia, di biologia e zoologia, di agricoltura, di armi e di comportamento venatorio, designati dal presidente della giunta provinciale, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della provincia designato dal presidente della provincia.

La commissione può articolarsi in sottocommissioni.

Non possono essere nominati componenti della commissione dirigenti delle associazioni venatorie e naturalistiche.

La commissione e la sottocommissione sono validamente insediate con la presenza di almeno tre componenti. Il presidente può delegare, in caso di impedimento, un componente della commissione a sostituirlo; designa inoltre i presidenti delle sottocommissioni.

Art. 34.
Prova d'esame

Per il superamento dell'esame di abilitazione venatoria occorre:

a) mostrare, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti nell'ambito del programma di cui all'art. 35;

b) mostrare sufficiente perizia nello smontaggio, montaggio e uso delle armi da caccia.

In relazione alla prova d'esame la commissione esaminatrice esprime giudizio di idoneità o non idoneità del candidato; tale giudizio è definitivo.

Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda e relativi allegati di cui all'art. 32, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del precedente esame.

Art. 35.
Programma di esame

Le nozioni su cui verte l'esame di cui all'art. 34, riguardano i seguenti temi:

a) leggi e regolamenti statali e regionali per la tutela della fauna e per la disciplina della caccia; definizioni di « selvaggina », « selvaggina stanziale », « selvaggina migratoria »; tesserino regionale, abilitazione venatoria, assicurazione obbligatoria; specie cacciabili e non cacciabili, giornate e orari di caccia; calendario venatorio; luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio; mezzi di caccia, uso dei cani, appostamenti, modalità vietate; zona delle Alpi; oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone per l'addestramento cani, gestione sociale della caccia, aziende faunistico-venatorie; agenti venatori e loro funzioni; sanzioni e procedure relative;

b) zoologia applicata alla caccia; vocazioni faunistiche della Regione; equilibrio biologico delle specie selvatiche; caratteristiche delle specie selvatiche di maggiore interesse naturalistico e venatorio; riconoscimento delle specie dei mammiferi e degli uccelli con riguardo alle specie protette e a quelle particolarmente protette;

c) tutela della natura e delle produzioni agricole: rapporti tra selvaggina, caccia, agricoltura, ambiente, protezione dei nidi e dei nati, ripopolamento della selvaggina; protezione delle colture agricole in rapporto all'attività venatoria; norme di sicurezza e prevenzione degli incendi agro-forestali;

d) armi da caccia e loro uso: armi e munizioni consentite per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi durante l'esercizio venatorio; misure di sicurezza e prevenzione degli incendi contro la propria persona e nei confronti di altri.

Art. 36.
Ammissione all'esercizio venatorio nelle zone di gestione sociale

Per esercitare la caccia in una zona di gestione sociale occorre averne ricevuto autorizzazione dal competente comitato.

La domanda è proposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si chiede l'autorizzazione, e deve contenere la rinuncia ad esercitare la caccia nel restante territorio della Regione.

Art. 37.
Assicurazione obbligatoria

Per poter esercitare la caccia nella Regione è necessario aver stipulato contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danno ad animali o cose.

Titolo VI
ESERCIZIO DELLA CACCIA: SPECIE, TEMPI, CARNIERE

Art. 38.
Specie cacciabili e periodi di caccia

E' vietato abbattere o catturare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana.

E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, per i periodi sotto specificati:

1) specie cacciabili dalla 3ª domenica di settembre fino alla 2ª domenica di dicembre: beccaccino, lepre comune, lepre bianca, camoscio, pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, pernice rossa, quaglia, starna;

2) specie cacciabili dalla 3ª domenica di settembre fino al 31 dicembre: coniglio selvatico, fagiano, colino della Virginia, beccaccia, allodola, tortora;

3) specie cacciabili dalla 3ª domenica di settembre fino al 31 gennaio: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, corvo, cornacchia nera, pavoncella, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, passero, passera mattugia, passera oltremontana, storno, alzavola, marzaiola, colombaccio, donnola, volpe;

4) specie cacciabili dal 1° novembre fino al 31 gennaio: cinghiale.

Nella zona delle Alpi la caccia alle specie di cui al precedente comma è consentita dalla terza domenica di settembre fino alla seconda domenica di dicembre.

L'esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo.

E' sempre vietato abbattere o catturare:

a) i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano, nonché i camosci di età inferiore ai 18 mesi riconoscibili dalla lunghezza delle corna, normalmente inferiore alla lunghezza delle orecchie;

b) la femmina del fagiano di monte;

c) i giovani cinghiali dell'anno con manto striato;

d) caprioli, cervi, daini e mufloni, salvo piani di abbattimento o cattura disposti dalla giunta regionale ai sensi degli articoli 22 e 23.

Art. 39.
Provvedimenti limitativi della Regione

La giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può vietare o ridurre la caccia, per periodi stabiliti, a determinate specie di selvaggina di cui all'art. 38 per

importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamità.

Art. 40.

Giornate e orario di caccia

Ai sensi dell'art. 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il cacciatore può esercitare la caccia complessivamente per non più di tre giornate alla settimana, a scelta fra il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, di cui non più di due consecutive.

L'esercizio venatorio è in ogni caso vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, conformemente a quanto indicato dal calendario venatorio di cui all'art. 42.

Art. 41

Carniere giornaliero e stagionale

Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

due capi di selvaggina stanziale di cui una sola lepre, dieci capi delle specie migratorie di cui cinque palmipedi e trampolieri, tra i quali ultimi non più di due beccacce.

Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di capi di selvaggina stanziale pari a 60 punti così computati:

a) ungulati: trenta punti con il limite di un capo annuale;

b) coturnice, lepre bianca e pernice bianca: venti punti per ciascun capo con un limite di due capi annuali per specie;

c) gallo forcello: venti punti per ciascun capo con un limite di tre capi annuali;

d) lepre comune: cinque punti per ciascun capo con un limite di cinque capi annuali;

e) starna: dieci punti per ciascun capo con un limite di cinque capi annuali;

f) pernice rossa: dieci punti per ciascun capo con un limite di tre capi annuali;

g) colino della Virginia: un punto per ciascun capo con un limite di dieci capi annuali;

h) coniglio selvatico e fagiano: nessun punto con un limite di trenta capi annuali per specie.

Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel precedente comma, non superiore a 100 di cui non più di 50 fra anatidi e trampolieri.

Art. 42.

Calendario venatorio

La giunta regionale, entro il 15 giugno di ogni anno, pubblica il calendario venatorio per il territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi.

Il calendario venatorio informa sui seguenti oggetti:

1) specie cacciabili e periodi di caccia;
2) giornate e orari di caccia;
3) carniere giornaliero e stagionale;
4) ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;
5) periodi per l'addestramento dei cani.

Art. 43.

Divieto di trasporto di armi da sparo in tempi non consentiti

E' vietato trasportare o portare armi da sparo per uso di caccia cariche nei periodi e nei giorni in cui non è consentito l'esercizio venatorio.

Titolo VII

ESERCIZIO DELLA CACCIA: LUOGHI

Art. 44.

Luoghi in cui è consentito l'esercizio della caccia

L'esercizio venatorio, nel regime della caccia controllata di cui alla presente legge, è consentito su tutto il territorio regionale, tranne che nei luoghi soggetti a divieto e indicati nei due articoli seguenti.

Art. 45.

Luoghi in cui è vietato l'esercizio della caccia

L'esercizio venatorio è vietato:

a) ove esistano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare;

b) ove esistano monumenti nazionali;

c) nei parchi nazionali e regionali, nelle riserve naturali, nei giardini e parchi pubblici, nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio e all'allevamento della selvaggina;

d) nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, nei giardini e nei parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati alla Provincia competente per territorio. I proprietari o i conduttori dei fondi chiusi provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabelle.

L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione.

Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualità di coltivazione gli orti, le colture erbacee e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali oltre dieci giorni dall'ultimo taglio, i frutteti ed i vigneti dal giorno d'inizio dell'attività venatoria a raccolto effettuato, nonché i terreni di recente rimboschimento;

e) nelle oasi di protezione, nei rifugi faunistici, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, nelle zone di osservazione faunistica, nelle zone di addestramento, allenamento e gare dei cani, salvo quanto disposto dall'art. 11, penultimo comma, della presente legge;

f) su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salvo che nelle zone paludose, lungo i corsi d'acqua, nonché per la volpe, il cinghiale e il camoscio e salvo quanto disposto dall'art. 22 della presente legge;

g) in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle;

h) nei luoghi in cui le competenti autorità territoriali vietino temporaneamente la caccia, in quanto i medesimi siano interessati da intenso fenomeno turistico.

Art. 46.

Pubblicità di zone speciali e luoghi di divieto mediante tabelle

Sono pubblicizzati con tabelle i confini delle seguenti zone:

zona delle Alpi; comparti alpini; oasi di protezione; rifugi faunistici; zone di ripopolamento e cattura; zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia; zone di gestione sociale della caccia; aziende faunistico-venatorie; centri di produzione di selvaggina; zone di osservazione faunistica; zone militari e monumenti di cui alle lettere *a*), *b*) dell'art. 45; zone di industria della pesca o della piscicoltura di cui alla lettera *g*) dell'art. 45.

Le tabelle devono contenere la denominazione del tipo di zona a cui si riferiscono, l'indicazione dell'articolo della legge regionale, la dizione « Divieto di caccia », ove pertinente, in conformità a modello approvato dalla giunta regionale.

Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro della zona interessata, su pali ad un'altezza da 3 a 4 metri, ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue.

Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su gallegianti emergenti almeno 50 cm dal pelo dell'acqua.

Le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni, quando nelle zone sottoposte a particolare regime si trovino terreni che non siano in esse compresi o le medesime siano attraversate da strada di larghezza superiore a 3 metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura, è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi.

Le tabelle perimetrali devono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

La collocazione e la manutenzione delle tabelle per i comparti alpini, le zone di gestione sociale, le aziende faunistico-venatorie, i centri privati di produzione di selvaggina, i fondi chiusi, sono effettuate a cura dei soggetti che ne hanno la titolarità o la gestione; per le restanti zone e luoghi di divieto sono effettuate a cura della provincia.

Art. 47.

Divieto di porto e uso di armi da sparo in luoghi determinati

E' vietato:

a) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere;

b) sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima, in caso di uso di altre armi, in direzione di:

immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro;

vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali;

funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione;

stabbi, stazzi, recinti, fondi in attualità di coltivazione, aree destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.

Titolo VIII

ESERCIZIO DELLA CACCIA: MEZZI E MODALITÀ

Art. 48.

Mezzi di caccia

La caccia è consentita con l'uso del fucile:

con canna ad anima liscia fino a due colpi, di calibro non superiore al 12;

con canna ad anima liscia a ripetizione e semiautomatico limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non superiore al 12;

con canna ad anima rigata fino a due colpi, di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.

Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.

L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente nella zona delle Alpi.

La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco. Chi esercita la caccia con i falchi deve essere munito del certificato di importazione relativo ad ogni volatile impiegato. I falchi devono inoltre essere muniti di contrassegno permanente. I falchi da caccia, introdotti nella Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere denunciati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzarsi al presidente della giunta provinciale. Questi provvede, a mezzo dei guardiacaccia dipendenti, a far apporre ai soggetti medesimi l'apposito contrassegno. Il certificato di importazione o la ricevuta dell'avvenuta denuncia devono essere esibiti a richiesta del personale di vigilanza.

Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio della caccia, a portare utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 49.

Uso dei cani

In tutto il territorio regionale, compresa la zona faunistica delle Alpi, le province regolano l'impiego dei cani da caccia durante la stagione venatoria, fermo restando il limite massimo di 2 cani per ogni cacciatore e di 6 cani per cacciatori in comitiva.

La provincia ha inoltre facoltà di proibire l'uso dei cani da seguito in particolari zone al fine di proteggere la selvaggina.

Art. 50.

Appostamenti

Sono consentiti appostamenti purché temporanei.

Sono temporanei gli appostamenti di durata non superiore a una giornata e costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili.

Tali appostamenti, qualora interessino terreni sui quali vi sia attività agricola e comportino preparazione di sito, sono soggetti al consenso sia del proprietario, sia del conduttore del fondo.

E' fatto divieto di impiantare tali appostamenti a distanza inferiore a 1000 metri dai valichi montani e inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia è vietata.

A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di metri. 100.

Art. 51.

Modalità vietate

E' vietato l'esercizio venatorio con mezzi diversi rispetto a quelli consentiti dall'art. 48.

E' vietato altresì:

a) ogni forma di uccellagione, salvo che nelle zone di osservazione faunistica nei limiti previsti dagli articoli 14 e 20 della presente legge.

b) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

c) cacciare sparando da veicoli a motore, da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;

d) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche, salvo che nelle zone di osservazione faunistica nei limiti degli articoli 14 e 20 della presente legge;

e) usare richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;

f) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda.

Titolo IX

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 52.

Vigilanza venatoria

La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti dalle province e alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia conferita la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

Detta vigilanza è altresì affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.

Gli agenti venatori svolgono le funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.

L'attività di vigilanza è coordinata dal presidente della provincia.

La Regione coordina le attività dei servizi di vigilanza provinciali al fine di realizzare interventi omogenei su tutto il territorio regionale.

Art. 53.

Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria

Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.

In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'art. 55, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono nei casi previsti alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*) al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane; e al sequestro della selvaggina, in tutti i casi previsti dal medesimo art. 55, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro trenta giorni.

Le armi sequestrate, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione di licenza, saranno restituite al legittimo proprietario, previa dimostrazione della estinzione delle sanzioni amministrative.

Se fra le cose seguestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'amministrazione provinciale che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona a cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Le somme in tal lodo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

Quando la selvaggina sia sequestrata viva ed indenne sul luogo in cui è stata catturata, gli agenti la liberano sul posto.

Gli agenti venatori dipendenti della provincia esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

Gli agenti venatori che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denunzia, violazione alle leggi sulla caccia, redigono verbale di riferimento nel quale devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore e lo trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

Inoltre, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente, devono darne immediata notizia all'autorità territorialmente competente.

Agli agenti venatori è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione dell' organo dal quale dipendono.

Art. 54.

Corsi di preparazione e aggiornamento per agenti di vigilanza

Il riconoscimento della qualità di guardia venatoria volontaria è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione e aggiornamento organizzati annualmente dalle province, oppure promossi, previa autorizzazione delle province medesime, dalle organizzazioni venatorie o dalle associazioni protezionistiche riconosciute, e al conseguimento di un'attestato di idoneità.

Art. 55.

Sanzioni amministrative

Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la esclusione definitiva della concessione della licenza;

b) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi del precedente art. 37; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la revoca della licenza;

c) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti, in giorno di silenzio venatorio o di notte, o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza;

d) la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui al precedente art. 4;

e) la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a L. 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza;

f) la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezione fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma;

g) la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000 per chi esercita la caccia senza aver versato le tasse di concessione regionale previste dall'art. 57 o senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della regione di residenza;

h) la sanzione ammininistrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

i) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro 8 giorni;

l) la sanzione amministrativa da L. 5 000 a L 50.000 per chi viola la disposizione di cui all'art. 25;

m) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dal precedente art. 26, primo e secondo comma, la selvaggina introdotta dall'estero o per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso art. 26, o per chi viola le disposizioni emanate ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28;

n) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000 per chi viola le norme relative alla gestione delle aziende faunistico-venatorie, dei comparti alpini, dei centri privati di produzione di selvaggina, delle zone convenzionate di osservazione faunistica;

o) la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

Art. 56.

Sospensione, revoca, esclusione della licenza di caccia

La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti alle lettere *d*) ed *f*) del precedente art. 55. Nei casi previsti alle lettere *b*), *c*) ed *e*) dello stesso articolo è ammesso il rinnovo della licenza ai sensi del precedente art. 32, primo comma, a far data dal compimento del decimo anno dell'avvenuta revoca.

La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, sarà formulata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, dal presidente della giunta regionale, che ne darà comunicazione al questore del luogo di residenza del trasgressore affinché provveda a tale sospensione o revoca o esclusione definitiva della concessione.

Titolo X

TASSE, CONTRIBUTI, INDENNIZZI, PREMI

Art. 57.

Tasse di concessione regionale in materia di caccia

Per il rilascio ed il rinnovo annuale dell'abilitazione all'esercizio venatorio è dovuta la tassa di concessione regionale di cui ad apposita legge regionale che istituisce la tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio. Nel caso di diniego della licenza di porto d'armi per uso di caccia è disposto il rimborso della somma pagata a titolo di tassa di concessione regionale, su richiesta del contribuente ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, ai sensi dell'art. 72 e per le riserve di caccia di cui all'art. 71 escluse quelle comunali e consorziali comprese nella zona faunistica delle Alpi è dovuta una tassa annuale di concessione regionale di L. 8.000 per ettaro, ridotta ad un decimo per le aziende e riserve individuali e consorziali private situate nell'ambito della zona faunistica delle Alpi.

Per l'istituzione di centri privati per la produzione di selvaggina di cui all'art. 13 è dovuta una tassa di concessione regionale per il rilascio ed il rinnovo annuale di L. 100.000.

Il pagamento delle tasse di concessione regionale deve essere effettuato su conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione Piemonte

Per quanto attiene alle sanzioni per le violazioni di natura tributaria si applicano le norme della legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1.

Art. 58.
Contributi per allevatori di selvaggina a scopo di ripopolamento

Ai titolari di allevamenti per il ripopolamento di selvaggina possono essere concessi contributi con deliberazione della giunta regionale, sentita la consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia e sulla scorta di una relazione tecnico-finanziaria.

I contributi riguarderanno esclusivamente le spese riferite all'acquisto dei soggetti riproduttori e delle attrezzature mobili degli allevamenti, accertate dai competenti uffici regionali.

Per gli allevamenti di nuovo impianto l'erogazione di contributi è subordinata alla preventiva presentazione del progetto alla giunta regionale.

I contributi per l'acquisto di riproduttori, purché ne sia dimostrata la legittima provenienza, e per l'acquisto di nuove attrezzature, possono avere cadenza annuale.

Quelli relativi alla sostituzione totale delle attrezzature possono avvere cadenza quinquennale.

Art. 59.
Contributi e premi per agricoltori

Le province prevedono, all'interno dei piani di cui all'articolo 6, contributi per favorire interventi di trasformazione e di salvaguardia dell'ambiente, di protezione e incremento della fauna selvatica, con particolare riferimento alle aree depresse collinari e montane, alle zone vallive o comunque umide e alle zone di tutela faunistico-venatoria.

Tali contributi sono concessi dalla giunta provinciale, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, al conduttore del fondo che ne faccia domanda, impengnandosi a una azione continuativa almeno biennale su un'area continua ecologicamente significativa, e possono essere revocati in ogni momento qualora l'impegno del destinatario venga meno o non sia adeguato.

L'ammontare dei contributi, erogabili anche annualmente, è determinato entro il limite dell'80 % dei costi ammissibili.

La Regione favorisce iniziative intese a realizzare l'uso di attrezzature agricole, di concimi e di fitofarmaci volti a salvaguardare e a incrementare la fauna selvatica nei terreni agro-silvo-pastorali.

A tal fine la giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, predispone annualmente l'erogazione di contributi in favore dei conduttori dei terreni suddetti.

I conduttori dei fondi all'interno delle zone di ripopolamento e cattura che attuino le iniziative di cui ai commi precedenti, partecipano alla ripartizione di un premio determinato nel 20 % del valore delle specie di selvaggina catturata, stabilito annualmente dalla Regione.

Le province provvedono alla emanazione di un regolamento tipo per la eventuale disposizione di contributi e premi agli agricoltori da parte di altri soggetti di gestione delle zone speciali.

Per una medesima iniziativa non è ammesso il cumulo dei benefici.

Art. 60.
Indennizzi e risarcimenti dei danni agli agricoltori

Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati ai terreni in attualità di coltivazione e alle relative produzioni agricole della selvaggina e dalle attività venatorie, nonché ai danni effettivi alle produzioni da parte della fauna selvatica nei terreni utilizzati per oasi di protezione, rifugi faunistici e zone di ripopolamento e cattura, è costituito a cura di ogni provincia un fondo, destinato agli indennizzi e ai risarcimenti per gli agricoltori. A tali fondi affluisce complessivamente almeno il 25 % dei proventi di cui all'art. 57, da ripartirsi dalla giunta regionale, sentita la consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

Il proprietario o il conduttore, ai fini dell'indennizzo o del risarcimento è tenuto a segnalare tempestivamente i danni al presidente della provincia.

Sono esclusi i danni derivanti dai rapporti propri della catena alimentare.

La giunta regionale provvede, con apposite disposizioni, a regolare l'amministrazione dei fondi provinciali di cui al primo comma, prevedendo l'istituzione di un comitato composto da rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative.

Il medesimo comitato di cui al comma precedente provvede a risarcire i danni in conformità a quanto disposto dall'art. 6 sub 3).

Titolo XI
DISPOSIZIONI SPECIALI SULLA ZONA DELLE ALPI

Art. 61.
Zona delle Alpi

E' zona delle Alpi la parte del territorio regionale individuata dalla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, tenuto anche conto di particolari ecosistemi esistenti in determinate aree.

I confini di detta zona sono determinati, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, sentiti la consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, con deliberazione della giunta regionale, approvata dal consiglio regionale.

Art. 62.
Ambiti territoriali dei comparti alpini

Il territorio della zona delle Alpi è suddiviso in comparti alpini faunisticamente omogenei.

La determinazione delle zone corrispondenti a ciascun comparto è deliberata dalla giunta provinciale, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

Ogni comparto deve comunque avere una estensione non inferiore a 30.000 ettari, fatta eccezione per le province che non dispongono di tale superficie alpina contigua, anche per effetto dell'istituzione di parchi e riserve naturali.

Art. 63.
Gestione dei comparti alpini

La gestione di ciascun comparto è effettuata da un comitato composto da:

i presidenti delle comunità montane interessate o un loro delegato;

un rappresentante di ciascun comune interessato;

un rappresentante di ciascuna organizzazione professionale agricola operante nel territorio interessato, fino a un massimo di tre;

un rappresentante di ciascuna delle associazioni venatorie riconosciute operanti sul territorio.

I componenti del comitato di gestione sono nominati dalla provincia su designazione degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni interessati. Le designazioni devono pervenire al presidente della provincia, entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la provincia provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni.

A fini di attività meramente esecutive, il comitato può costituire, al suo interno, un gruppo operativo.

La gestione è effettuata in conformità ad apposito regolamento adottato sulla base di un regolamento tipo predisposto dalla giunta provinciale, con i medesimi criteri, in quanto compatibili, di cui all'art. 18.

Art. 64.
Abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi

Il titolare della licenza di caccia che intende ottenere l'autorizzazione ad esercitare la caccia in zona delle Alpi, deve superare presso la commissione di cui all'art. 33, apposito esame integrativo di quello di abilitazione venatoria, in cui dimostri, attraverso colloquio, di possedere nozioni sufficienti:

1) sulle specie alpine, protette e oggetto di caccia;
2) sulla biologia delle medesime;
3) sulle armi consentite;
4) sulle disposizioni normative e regolamentari riguardanti la zona delle Alpi.

Art. 65.
Ammissione all'esercizio venatorio in comparto alpino

Per esercitare la caccia in un comparto alpino occorre averne ricevuto autorizzazione dal competente comitato di gestione.

La domanda è proposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si chiede l'autorizzazione e deve contenere la rinuncia ad esercitare la caccia nel restante territorio della Regione.

I titolari di licenza di caccia, ammessi a praticare l'esercizio venatorio in un comparto alpino in proporzione alla superficie agro-forestale ed alle possibilità faunistiche dello stesso, devono versare una quota annua di partecipazione alle spese determinabile in base al regolamento di cui all'art. 63.

Art. 66.
Calendario venatorio

Le provincie, entro il 15 luglio di ogni anno, pubblicano il calendario venatorio per i territori di propria competenza compresi nella zona faunistica delle Alpi.

I calendari venatori informano sui medesimi oggetti di cui al secondo comma dell'art. 42.

Art. 67.
Giornate di caccia

L'esercizio venatorio nel territorio della zona delle Alpi è consentito per non più di due giornate alla settimana fisse o a scelta tra il mercoledì, sabato e domenica.

Art. 68.
Carniere giornaliero e stagionale

Le provincie possono deliberare, relativamente al territorio della zona delle Alpi di propria competenza, ulteriori limitazioni di carniere giornaliero e stagionale rispetto a quanto stabilito nell'art. 41.

Art. 69.
Mezzi di caccia

Nella zona faunistica delle Alpi, l'uso del fucile a ripetizione e semiautomatico, sia ad anima liscia purchè a munizione spezzata, sia ad anima rigata, è consentito purchè limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di due colpi.

La caccia agli ungulati è, comunque, consentita purchè con fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm 6.

Titolo XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 70.
Soppressione dei comitati provinciali della caccia e trasferimento del personale

I comitati provinciali della caccia, di cui all'art. 82 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sono soppressi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il patrimonio di detti comitati e il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1976 sono trasferiti alle provincie.

Il personale trasferito è inquadrato nei ruoli organici della provincia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei diritti acquisiti presso i comitati.

Art. 71.
Riserve di caccia

Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore sino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione deliberata dalla giunta provinciale, sentito il parere della consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia e, comunque, per non oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Per quanto non previsto dalla presente legge, esse restano disciplinate dalle relative norme del titolo III del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni. Le riserve di caccia sono soggette alle limitazioni di cui alla presente legge e alla loro scadenza sono trasformate in oasi di protezione fino alla destinazione definitiva prevista dal piano quadriennale regionale.

Art. 72.
Aziende faunistico-venatorie

La giunta regionale, sentiti l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e la consulta regionale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può autorizzare eccezionalmente l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con esclusivo riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati, purchè presentino strutture ed ambiente adeguati.

Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.

La Regione coordina ed approva i piani annuali di ripopolamento con le finalità naturalistiche e faunistiche, ed indice i criteri di gestione delle aziende faunistico-venatorie.

Art. 73.
Zone di divieto istituite ai sensi di leggi precedenti

Le zone di divieto istituite ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 21, sono trasformate in rifugi faunistici per la durata di anni tre a decorrere dall'entrata in in vigore della presente legge.

Le altre zone di divieto restano ferme, salvo revoca sino alla definizione dei piani provinciali di cui all'art. 6.

Art. 74.
Regime della zona delle Alpi sino alla istituzione dei comparti

Fino alla costituzione dei comparti alpini di cui all'art. 62 nel territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui al testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.

Art. 75.
Esonero da prove di esame

L'abilitazione all'esercizio venatorio, conseguita in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1977, n. 968, da persone di età inferiore ai 18 anni, conferisce ai titolari il diritto ad ottenere il tesserino regionale senza l'obbligo di sostenere ulteriore prova d'esame.

Non è tenuto al superamento dell'esame di cui all'art. 66 chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia autorizzato all'esercizio della caccia nella zona delle Alpi e ottenga dalla provincia di residenza certificazione di tale stato su domanda da presentarsi entro centoventi giorni dal medesimo termine.

Art. 76.
Sanatoria per detenzione o possesso di esemplari faunistici

Chiunque detenga, alla data di entrata in vigore della presente legge, esemplari vivi, preparazioni e trofei non più consentiti, deve farne dettagliata dichiarazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'amministrazione provinciale territorialmente competente che rilascerà gratuitamente appositi contrassegni di modello uniforme da applicare in modo definitivo a tali preparazioni o trofei.

Le collezioni e raccolte pubbliche di interesse regionale, e delle quali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge verrà pubblicato l'elenco a cura del presidente della giunta regionale, non sono soggette alle norme contenute nel precedente comma.

Art. 77.
Prima denuncia degli allevatori

In occasione della prima denuncia gli allevatori sono tenuti ad indicare anche i soggetti in loro possesso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 78.
Custodia dei cani

I proprietari o conduttori che portino in campagna cani di qualsiasi razza, ed i proprietari di cani da guardia alle abitazioni o al bestiame devono adoperarsi affinchè i cani non rechino danni alla fauna.

Art. 79.
Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2.500 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante utilizzo di una maggior somma, di pari ammontare, che sarà iscritto al cap. 50 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1979 per effetto dell'applicazione delle tasse di concessione regionale di cui al precedente art. 57.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979 saranno iscritti i seguenti capitoli:

« Spese concernenti studi e iniziative regionali per la tutela della fauna e la disciplina della caccia », con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa;

« Contributi alle province per interventi in materia di tutela della fauna e disciplina della caccia e per lo svolgimento di attività di vigilanza in materia venatoria », con lo stanziamento di 1.200 milioni in termini di competenza e di cassa;

« Contributi alle province per l'istituzione di un fondo destinato agli indennizzi agli agricoltori per i danni arrecati alle produzioni agricole », con lo stanziamento di 650 milioni in termini di competenza e di cassa;

« Contributi ai titolari di allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento », con lo stanziamento di 150 milioni in termini di competenza e di cassa.

Per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi gli stanziamenti dei capitoli di cui al precedente comma saranno stabiliti, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci, in misura complessivamente non superiore per ciascun anno finanziario, al previsto gettito delle tasse di concessione regionale in materia venatoria.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 80.

Abrogazione di leggi

Sono abrogate le leggi regionali 13 agosto 1973, n. 21 e 12 agosto 1977, n. 40, nonchè ogni altra disposizione in materia di caccia incompatibile con la presente legge.

Art. 81.

Norma transitoria e finale

La presente legge entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 ottobre 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1979, n. 61.

Utilizzazione delle terre incolte od abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 23 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Piemonte con la presente legge:

provvede a stabilire le norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440 « Norme per la utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate », operando un raccordo con la legge regionale 27 aprile 1978, n. 20;

si propone il recupero delle terre incolte o abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate ai fini produttivi ed anche ai fini della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente, secondo gli obbiettivi del piano regionale di sviluppo e le indicazioni dei piani agricoli zonali e dei piani delle comunità montane.

Art. 2.

Determinazione zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono

L'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte individua le zone che risultano caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

L'E.S.A.P. a tale scopo può avvalersi:

della collaborazione degli enti locali;

dell'opera di tecnici previsti dall'art. 7 della legge regionale 27 aprile 1978, n. 20;

dell'opera di enti ed istituzioni specializzate;

dell'opera dei giovani della legge 1° giugno 1977, n. 285.

I comitati comprensoriali e le comunità montane per le zone montane, su proposta dell'E.S.A.P., provvedono a determinare tali zone. L'elenco delle stesse viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e all'albo pretorio dei comuni interessati. Entro novanta giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può presentare osservazioni ai comitati comprensoriali e alle comunità montane competenti i quali decidono entro i successivi novanta giorni.

Art. 3.

Censimento

Il censimento delle terre incolte o abbandonate viene effettuato dall'E.S.A.P. che può avvalersi:

della collaborazione degli enti locali;

dell'opera dei tecnici previsti dall'art. 7 della legge regionale 27 aprile 1978, n. 20;

dell'opera di enti ed istituzioni specializzate;

dell'opera dei giovani della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Il censimento è adottato dai comitati comprensoriali e dalle comunità montane per le zone montane.

Gli elenchi, distinti per comune e raggruppati per piano zonale, vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione ed affissi, a cura dei comuni, nell'albo pretorio per sessanta giorni.

L'inclusione dei terreni negli elenchi comunali viene notificato, a cura dei comuni, ai proprietari ed agli eventi diritto.

Per le notificazioni ai proprietari ed agli aventi diritto, previste dalla presente legge, nei casi di assenza, di irreperibilità o di rifiuto i comuni si attengono alle norme di cui al titolo 6° - sezione IV del libro 1° del codice di procedura civile, in quanto applicabili. I proprietari interessati e gli aventi diritto possono presentare al comune le proprie osservazioni entro novanta giorni dalla notifica.

Il comune trasmette al comitato comprensoriale o alle comunità montane le osservazioni pervenute, con un proprio parere in merito, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle osservazioni.

Il comitato comprensoriale o le comunità montane, entro i successivi sessanta giorni adottano in via definitiva gli elenchi delle terre decidendo sulle osservazioni.

Gli elenchi distinti per comuni e raggruppati per piano zonale vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione ed affissi, a cura dei comuni, nell'albo pretorio per sessanta giorni. Annualmente, viene provveduto agli aggiornamenti necessari adottando le stesse procedure indicate per il censimento.

Art. 4.

Utilizzazione delle terre

Le terre incolte od abbandonate e le terre insufficientemente coltivate possono essere utilizzate per i seguenti fini ed in ordine di priorità:

1) agricoli;

2) silvo-pastorali;

3) forestali anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e la protezione dell'ambiente.

I piani zonali di sviluppo agricolo, previsti dall'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1978, n. 20, devono contenere indicazioni sulla utilizzazione delle terre incolte od abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate.

I piani di cui al successivo art. 5 presentati dai proprietari e dagli aventi diritto oppure presentati dai richiedenti l'assegnazione, devono essere in armonia con le indicazioni dei piani zonali agricoli e con i piani socio-economici delle comunità montane ed in loro assenza con le indicazioni della giunta regionale.

Art. 5.

Metodologia

La giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale di cui all'art. 28 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, stabilisce le metodologie per la:

a) individuazione delle terre incolte o abbandonate nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 della legge 4 agosto 1978, n. 440;

b) redazione di piani di sviluppo aziendali od interaziendali, osservando, in quanto applicabili, i princìpi di cui alla legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15;

c) predisposizione dei piani riguardanti le utilizzazioni indicate al precedente art. 4, punti 2), 3).

La giunta regionale può avvalersi per tali scopi anche dello E.S.A.P., di istituti specializzati, pubblici o privati e liberi professionisti.

Art. 6.
Assegnazione delle terre ex art. 5, legge 4 agosto 1978, n. 440

L'assegnazione delle terre incolte od abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate, può essere effettuata indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione come previsto all'art. 5 della legge 4 agosto 1978, n. 440, seguendo le norme indicate nella presente legge.

Art. 7.
Norme e procedure per l'assegnazione delle terre

La domanda di assegnazione va presentata all'unità organizzativa regionale decentrata per l'agricoltura nel cui territorio ricade, in tutto o per la maggior parte il terreno.

Alla domanda il richiedente tra l'altro deve allegare:

a) un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione per i fini di cui all'art. 4, comma primo, punto 1) della presente legge;

b) un piano di utilizzazione nel caso di destinazione per i fini di cui all'art. 4, comma primo, punti 2), 3) della presente legge.

Entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio competente provvede:

a notificare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario ed agli aventi diritto la domanda del richiedente;

a trasmettere le domande di assegnazione alla commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

La commissione provinciale prevista all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, dovrà emettere il parere, nel rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti all'art. 8 oppure all'art. 9 della presente legge secondo le ipotesi ivi contemplate.

La commissione dovrà pronunciarsi in modo esplicito sulla accettabilità o meno del piano nonché sui tempi di realizzazione.

Alla assegnazione delle terre o al rigetto della domanda provvede il presidente della giunta regionale, in conformità al parere della commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del parere. Nel caso di assegnazione delle terre, alla definizione di tutti i conseguenti aspetti tecnici ed amministrativi entro i successivi trenta giorni, provvede:

a) l'unità organizzativa regionale decentrata per l'agricoltura nel caso di destinazione delle terre per i fini indicati al punto 1) comma primo del precedente art. 4;

b) l'unità organizzativa regionale decentrata per la forestazione nel caso di destinazione delle terre per i fini indicati ai punti 2), 3) comma primo del precedente art. 4.

La vigilanza sulla realizzazione del piano viene effettuata dalle unità organizzative secondo la competenza indicata al precedente comma.

Qualora venga accertata la mancata realizzazione del piano, viene applicata la revoca da parte del presidente della giunta regionale, prevista all'art. 5, ultimo comma della legge 4 agosto 1978, n. 440, in conformità al parere della commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

In attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6, i compiti assegnati dalla presente legge alle unità organizzative regionali decentrate per l'agricoltura nonchè alle unità organizzative regionali decentrate per la forestazione, vengono esercitati rispettivamente dagli ex Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dagli ex Ispettorati ripartimentali delle foreste.

Art. 8.
Utilizzazione delle terre da parte dei proprietari o degli aventi diritto diversi da quelli indicati all'art. 9

Il proprietario o gli aventi diritto, ove intendano utilizzare direttamente i terreni, devono darne comunicazione alle unità organizzative regionali decentrate per l'agricoltura a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro sessanta giorni dalla notificazione, allegando tra l'altro:

a) un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione per i fini di cui all'art. 4, comma primo, punto 1), della presente legge;

b) un piano di utilizzazione, nel caso di destinazione per i fini di cui all'art. 4, comma primo, punti 2), 3), della presente legge.

La commissione provinciale prevista all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, dovrà emettere il parere, nel rispetto del principio del contraddittorio, entro i trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.

La commissione, dovrà pronunciarsi in modo esplicito sulla accettabilità o meno del piano nonchè sui relativi tempi di realizzazione.

L'accettabilità o meno del piano presentato dal proprietario o dagli aventi diritto e la determinazione dei tempi di realizzazione ed il conseguente rigetto od accoglimento della domanda di assegnazione del richiedente viene effettuato dal presidente della giunta regionale, in conformità del parere della commissione di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del parere.

Si rimanda a quanto indicato al precedente art. 7 per quanto riguarda la definizione di tutti i conseguenti aspetti tecnici ed amministrativi nonchè la vigilanza sulla realizzazione del piano.

Qualora il proprietario o gli aventi diritto non realizzino il piano entro i tempi stabiliti, l'iter per l'assegnazione delle terre ai richiedenti prosegue secondo le fasi indicate al precedente art. 7.

Art. 9.
Utilizzazione delle terre da parte dei lavoratori emigrati e piccoli proprietari

Per i lavoratori emigrati in Italia o all'estero, nonchè per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non superi i sei milioni di lire, che dichiarino, entro centoventi giorni dalla data di notificazione, di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti di assegnazione delle terre è sospeso di due anni dalla data di notifica.

Comunque, entro sessanta giorni dalla scadenza dei due anni deve essere presentato un piano di sviluppo aziendale od interaziendale. L'iter prosegue secondo le fasi indicate al precedente art. 8.

Art. 10.
Destinatari delle terre

Le terre incolte od abbandonate e le terre insufficientemente coltivate possono essere assegnate a:

1) Per i fini di cui all'art. 4, comma primo, punto 1), in ordine di priorità:

a) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla legge n. 285/77, altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati, società semplici, costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole;

b) imprenditori agricoli singoli ed associati.

2) Per i fini di cui all'art. 4, comma primo, punto 2), in ordine di priorità:

a) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla legge n. 285/77, altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati, comunità montane, comuni e loro consorzi, società semplici, costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole;

b) imprenditori agricoli singoli ed associati;

c) enti pubblici, istituti specializzati.

3) Per i fini di cui all'art. 4, comma primo, punto 3), in ordine di priorità:

a) comunità montane;

b) comuni e loro consorzi;

c) enti pubblici;

d) istituti specializzati.

Art. 11.
Ente di sviluppo agricolo del Piemonte

L'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte può concorrere alla promozione delle domande di assegnazione nonchè assistere gli interessati nella presentazione delle domande e nella predisposizione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali e dei piani di utilizzazione.

Art. 12.

Corresponsione aiuti

Il contributo di avviamento previsto all'art. 37 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 è esteso agli assegnatari delle terre di cui al precedente art. 10 con precedenza alle cooperative agricole previste all'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 825. Nelle zone montane il contributo di cui sopra può essere maggiorato fino ad un massimo del 30 %.

Art. 13.

Rimando alla legge 4 agosto 1978, n. 440

Per quanto non indicato nella presente legge valgono le disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1978, n. 440.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 ottobre 1979

VIGLIONE

(10262)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 agosto 1979, n. 35.
Modifiche al regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, e 25 novembre 1978, n. 52, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 febbraio 1979, n. 9.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 18 *settembre* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Viste le leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e 25 novembre 1978, n. 52;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 4340 del 20 luglio 1979, concernente l'approvazione di modifiche al regolamento di esecuzione alle leggi provinciali citate, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 febbraio 1979, n. 9;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

Sono emanate le allegate modifiche al regolmento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, e 25 novembre 1978, n. 52, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 febbraio 1979, n. 9, consistenti in tre articoli.

Il decreto del presidente della giunta provinciale del 12 aprile 1979, n. 16 è revocato.

Il presidente sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 9 agosto 1979

Il vice presidente: BENEDIKTER

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1979
Registro n. 5, *foglio n.* 37

Modifiche al regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, *n.* 4, *e successive modifiche ed integrazioni, e* 25 *novembre* 1978, *n.* 52, *emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del* 15 *febbraio* 1979, *n.* 9.

Art. 1.

Al secondo comma del n. 1) dell'art. 3 del regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, e 25 novembre 1978, n. 52, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 febbraio 1979, n. 9, la seconda proposizione è sostituita dalla seguente:

« In caso di lavoro autonomo o di impresa per reddito si intende il reddito imponibile al lordo delle quote di ammortamento, degli interessi passivi, delle spese non documentate nonchè delle sopravenienze passive e minusvalenze ».

Il n. 7) dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Costituzione di nuova famiglia: per famiglia neocostituita, qualora la domanda è stata presentata nei tre anni successivi a quello del matrimonio ».

Art. 2.

L'art. 14 del regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, e 25 novembre 1978, n. 52, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 febbraio 1979, n. 9, è sostituito dal seguente:

« I piani di risanamento adottati prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, già approvati o in corso di approvazione, qualora i comuni non intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 36 della legge n. 52 del 25 novembre 1978, rimangono validi quali strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1.

Gli articoli 19, 21 e 23 del regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 15 maggio 1974, n. 39, sono abrogati ».

Art. 3.

Il n. 4 dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 febbraio 1979, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Recesso del locatore ai sensi dell'art. 59, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, punti 5 ».

(10803)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800060)